Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Martedì, 9 settembre** | **Numero 215**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1515 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti Ministeriali 6 febbraio 1914, n. 1839, e 20 aprile stesso anno, n. 2179, coi quali venne bandito un concorso a posti di volontario aiutante nelle dogane, e il decreto Ministeriale 2 giugno 1915, n. 8978, col quale fu approvata la graduatoria dei vincitori del concorso stesso;

Ritenuto che i medesimi soltanto in parte hanno potuto conseguire la nomina, essendo intervenuto nel frattempo il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1626, che sospese fino a nuova disposizione l'assunzione d'impiegati nelle Amministrazioni dello Stato;

Ritenuto che ces enti esigenze dell'Amministrazione doganale e lo speciale riguardo di cui è meritevole la condizione dei vincitori dell'accennato concorso, consigliano di provvedere alla loro nomina;

Veduto l'art. 1 *a*) del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere alla nomina dei vincitori del concorso a posti di volontario aiutante nelle dogane, bandito coi decreti Ministeriali 6 febbraio 1914, n. 1839, e 20 aprile stesso anno, n. 2179, e di cui alla graduatoria approvata con decreto Ministeriale 2 giugno 1915, n. 7978, derogando per essi al disposto dell'art. 1 *a*) del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1547 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica, per l' esercizio finanziario 1919-920, sono autorizzate le maggiori assegnazioni in appresso indicate;

Al capitolo n. 6: « Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale, ecc. », L. 32.000.

Al capitolo n. 74: « Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria. Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche, ecc. », L. 140 000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1549 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 41 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaja;

Ritenuto che non fu possibile provvedere alla costituzione dell'Ufficio tecnico attuariale presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro entro il termine stabilito dal precitato articolo:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato di altri tre mesi il termine stabilito dall'art. 41 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per la costituzione dell'Ufficio tecnico attuariale presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1488 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª);

Vista la legge 30 giugno 1892, n. 325;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, numero 1306;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 19 luglio 1914, n. 859, concernente le indennità spettanti agli ufficiali ammiragli e generali destinati a Roma, modificato col decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1306, è sostituito dal seguente:

« Ai vice-ammiragli e tenenti generali dei corpi militari della R. marina in servizio attivo permanente che ricoprono cariche presso l'Amministrazione centrale della marina, spetta l'indennità di carica di lire 6000, quando siano più anziani di pari grado al comandante in capo di dipartimento marittimo o comandante militare marittimo.

« Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dall'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1907 per il tenente generale del genio navale ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1512 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1914, n. 1309, ed il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 521;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La classificazione definitiva di ruolo dei tenenti di vascello che avrebbero dovuto normalmente essere promossi per concorso e che, per le esigenze dello stato di guerra, hanno conseguito tale promozione con riserva di anzianità, in base all'art. 1 del R. decreto 26 novembre 1914, n. 1309, prorogato con il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1848, sarà stabilita in base alle seguenti norme.

Art. 2.

I tenenti di vascello di cui al precedente articolo, distinti per classe di uscita dalla Regia accademia navale, saranno chiamati a frequentare un corso superiore di studi che, senza computare il tempo necessario per gli esami, avrà la durata di mesi quattro per gli ufficiali che ottennero la nomina a guardiamarina dopo 3 o dopo 5 anni di studi presso la Regia accademia navale, e di mesi sette per quelli che furono nominati guardiamarina dopo quattro anni di studi presso detta Regia accademia navale.

Questi ufficiali possono rinunciare a frequentare il corso che saranno chiamati a seguire, e la prima rinuncia si intende definitiva, a meno che, per speciali e comprovati motivi, il ministro della marina disponga altrimenti.

Potranno essere chiamati a frequentare contemporaneamente tale corso superiore i tenenti di vascello appartenenti a più classi di uscita dalla R. accademia navale, ma la loro classificazione sarà fatta distintamente per gli ufficiali appartenenti a ciascuna classe, giusta il disposto dell'art. 79 del vigente regolamento d'avanzamento.

Tale classifica stabilirà la loro anzianità definitiva nel ruolo dei tenenti di vascello.

Art. 3.

L'ordinamento e le materie d'insegnamento del corso superiore indicato innanzi, saranno stabiliti con determinazione del ministro della marina. Per alcune materie di insegnamento l'esame potrà essere facoltativo, ma il profitto in esse conseguito concorrerà nella determinazione definitiva della classifica. Tutti gli ufficiali dovranno seguire il corso A (Artiglieria e balistica) oppure il corso E. T. (elettricità, armi subacque, radiotelegrafia), nelle proporzioni fra i due corsi che saranno stabilite dal Ministero, secondo le esigenze del servizio, e tenendo conto per l'assegnazione all'uno o all'altro corso del maggiore affidamento che ciascun ufficiale può dare di buona riuscita, per i suoi precedenti.

Sono ammessi esami di riparazione in non più di due materie obbligatorie.

Non sono ammessi esami di riparazione nelle materie facoltative.

Non è ammessa la ripetizione del corso.

Art. 4.

La Commissione di avanzamento stabilirà la classificazione definitiva dei tenenti di vascello promossi con riserva di anzianità, che abbiano superato le prove di esami, tenendo presenti il risultato degli esami stessi, le note caratteristiche e le altre carte personali.

Art. 5.

Ai tenenti di vascello, oggetto del presente decreto, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 105 e 105-*bis* del vigente regolamento di avanzamento. Però quelli che rinuncieranno a frequentare il corso o che saranno riprovati negli esami, potranno progredire nella carriera, per anzianità, fino a capitano di fregata incluso, ma non oltre, purchè la competente Commissione di avanzamento li giudichi idonei a ben disimpegnare i servizi propri dei gradi di capitano di corvetta e di fregata, esclusi quelli che richiedono cultura professionale e tecnica in grado particolarmente elevato. Essi saranno classificati alla coda del rispettivo corso nell'ordine di anzianità che la Commissione di avanzamento riterrà di stabilire.

I tenenti di vascello che, pur avendo superati gli esami del corso superiore di studi di cui all'art. 2, la Commissione giudicherà in due successivi scrutini non idonei all'avanzamento, non potranno ottenere ulteriore avanzamento.

A questi ufficiali però non saranno applicabili le disposizioni relative all'esclusione definitiva dall'avanzamento fino a quando non avranno diritto al collocamento in posizione ausiliaria o al collocamento a riposo, giusta l'art. 3 della legge 26 maggio 1911, numero 472.

Art. 6.

Il quadro ordinario di avanzamento a capitano di corvetta per il 1919-920, è annullato nei riguardi dei tenenti di vascello promossi con riserva di anzianità che abbiano anzianità 24 dicembre 1914 o anzianità più recente.

Art. 7.

L'approvazione conseguita ai primi esami di fine di corso nelle materie dell'insegnamento A e di quello E. T. di cui all'articolo 3 del presente decreto con punto non inferiore a 15/20, costituirà titolo indispensabile ma non sufficiente per aspirare alla concessione della caratteristica A o E. T. e pel conseguimento della denominazione di ufficiale di vascello specialista di armi navali.

Se in avvenire sarà istituito nella R. marina il servizio di stato maggiore, dei tenenti di vascello, oggetto del presente decreto, potranno esservi ammessi soltanto coloro che avranno ottenuto l'approvazione negli esami di fine corso in tutte le materie con media generale non inferiore ai 15/20, e con punto singolo non inferiore ai 15/20 nelle seguenti materie: Arte militare marittima — Arte militare terrestre — Diritto internazionale — Cultura storico-politica, lo che implica l'obbligo per essi di dare gli esami anche di Arte militare terrestre, Diritto internazionale e Cultura storico-politica, non ostante siano materie facoltative.

Art. 8.

I sottotenenti di vascello che eventualmente completeranno il periodo di permanenza nel grado e quello d'imbarco prescritti per l'avanzamento dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898, numero 59, e, per esigenze di R. servizio, non avranno potuto compiere il corso superiore, potranno, se giudicati idonei dalla competente Commissione di avanzamento, essere promossi tenenti di vascello ad anzianità, con riserva d'anzianità, subordinatamente - si intende - alle eventuali vacanze nel grado superiore.

In tal caso, a questi ufficiali si applicheranno le norme stabilite dal presente decreto per definire la loro classificazione definitiva.

Art. 9.

Gli ufficiali trasferiti nei ruoli attivi in base al decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475 con anzianità 24 dicembre 1914 o più recente, seguiranno, a meno che non vi rinunzino, il corso stabilito dall'art. 2 del presente decreto per gli ufficiali della classe di uscita dalla R. Accademia navale, di cui entreranno a far parte in relazione alla loro azianità, e ad essi saranno applicabili tutte le disposizioni contenute nel presente decreto.

Gli ufficiali trasferiti nei ruoli attivi in base al citato decreto-legge, che abbiano anzianità anteriore al 24 dicembre 1914, seguiranno il primo corso che sarà indetto a tenore del precedente articolo 2 dopo la loro ammissione in servizio, a meno che non intendano rinunziarvi.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1422 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, per la durata di anni settanta, un ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Riposto », con sede in Riposto, per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

Art. 2.

Lo Stato concede all'ente di cui al precedente articolo:

1° la esecuzione:

a) dei lavori di costruzione di un tratto del secondo braccio del molo di difesa di una banchina di riva, e di un piano inclinato nel porto di Riposto, appaltati all'impresa Giongo Arturo Alfredo, mediante contratto 12 settembre 1914;

b) delle altre opere di sistemazione di detto porto del presunto ammontare di L. 20.000.000 di cui al progetto a firma dell'ispettore superiore del genio civile comm. ing. Lo Gatto, in data 23 aprile 1919 approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 2 maggio successivo;

2° La gestione per anni settanta dalla data del presente decreto:

a) delle banchine e dei piazzali compresi nelle opere suddette e nell'attuale porto, nonchè l'esercizio dei mezzi meccanici ed arredamenti relativi;

b) delle aree di demanio marittimo comprese nell'ambito portuale.

Art. 3.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

b) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici;

c) due membri uno in rappresentanza della marina mercantile e l'altro delle ferrovie dello Stato, nominati dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

d) un membro nominato dal ministro del tesoro;

e) un rappresentante della provincia di Catania e due rappresentanti del comune di Riposto, eletti rispettivamente dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno;

f) un rappresentante della Camera di commercio di Catania.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Le prime nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente e i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari il regolamento per il funzionamento dell'Ente da approvarsi con le eventuali modifiche, mediante R. decreto su proposta dei ministri anzidetti.

Art. 5.

Su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un R. commissario per la durata di non oltre sei mesi salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 6.

In base al progetto di massima, di cui all'art. 2 l'ente portuale dovrà entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al ministro dei lavori pubblici, per l'approvazione, il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato, l'ente mano a mano dovrà presentare in tempo utile, all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi, il cui ammontare superi le L. 100.000.

Le varianti che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori dovranno ottenere detta approvazione quando importino una spesa superiore di oltre L. 50.000 a quella preventivata, ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo inferiore agli anzidetti saranno approvati dal Consiglio di amministrazione dell'ente con l'intervento del rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Tutti i lavori di cui all'art. 2 dovranno essere ultimati entro il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione della pace.

Se l'ente sospendesse l'esecuzione delle opere, ovvero se queste non venissero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurarne il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate opere sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla scadenza di detti termini, la concessione potrà essere risoluta.

L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che alla esecuzione delle rimanenti opere, e di parte di esse, sia provveduto di ufficio, in danno dell'ente.

Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche in conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti, la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nella attribuzione del Ministero dei lavori pubblici in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere l'ente rimetterà al Ministero predetto la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà per il collaudo, eseguito il quale, restituirà gli atti all'ente per l'approvazione quando le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli. In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici, perchè l'opera corrisponda al relativo progetto, e farà procedere alla nuova visita dopo avere avuto avviso dall'ente che si è provveduto in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con la impresa, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentiti i corpi consultivi prescritti, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga, superi le L. 50.000.

A formare tale somma concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto.

Ciascuna delle opere costruite, appena collaudata, verrà consegnata alla capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'ente le opere e gli arredamenti di cui gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 2.

Art. 9.

Per far fronte alle spese che gli competono, l'ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dal-

l'ente per i lavori di cui al n 1, lettera *a*), dell'art. 2 in relazione all'avanzamento dei lavori;

b) contributo dello Stato, nella misura di cui all'articolo seguente;

c) contributo, nella misura di legge, degli enti interessati alle dette opere;

d) proventi di concessioni di uso o di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto;

e) proventi di tasse portuali;

f) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere date in concessione;

g) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge e da qualsiasi altra causa.

Art. 10.

Le spese per l'esecuzione delle opere di cui al n. 1 lettera *b*) dell'art. 2 saranno ripartite fra lo Stato e gli enti locali interessati al porto di Riposto nella misura stabilita dalla legge testo unico 2 aprile 1885, n. 3095 e cioè in ragione del 60 0[0 a carico dello Stato e del 40 0[0 a carico degli enti locali.

La quota risultante a carico dello Stato con l'aggiunta dei relativi interessi 5,50 0[0 decorrenti dal termine dell'esercizio finanziario nel quale fu erogata la spesa, sarà corrisposta all'ente in annualità posticipate di L. 700.000 ognuna, comprensive di capitale e di interessi.

La prima annualità sarà corrisposta quando sarà dimostrato che l'importo dei lavori eseguiti avrà raggiunto la somma di L. 1.000.000, e le annualità successive dopo che l'importo dei lavori avrà superato di L. 1.000 000 l'ammontare delle quote già pagate dallo Stato. Il numero delle annualità stesse sarà determinato quando, ultimate tutte le opere, ed eseguito il collaudo, potrà accertarsi definitivamente la quota di competenza dello Stato.

Art. 11.

Le quote di contributo a carico degli enti interessati al porto di Riposto saranno determinate in relazione alla spesa capitale occorsa in ogni esercizio per l'esecuzione delle opere.

Le quote così risultanti, se relative alle opere di ampliamento e sistemazione di cui al n. 1 lettera *b*) dell'art. 2, saranno versate dagli enti predetti all'azienda portuale in 20 annualità uguali senza interessi decorrenti dall'esercizio successivo a quello in cui furono eseguite le opere.

Le quote di concorso, nelle opere di ordinaria manutenzione del porto, saranno invece versate dagli enti medesimi alla predetta azienda in unica rata nell'esercizio successivo a quello di esecuzione delle opere.

Art. 12.

È data facoltà all'ente portuale di imporre e riscuotere:

a) una tassa portuale, che non potrà superare lire una per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nell'ambito del porto;

b) una tassa speciale sull'esportazione dei vini entro il limite massimo di L. 0,50 per ogni ettolitro;

c) una tassa supplementare di ancoraggio che non potrà superare centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito suddetto.

Le tasse di cui alle lettere *a*) e *b*) verranno accertate e riscosse con procedimento da concordarsi con l'amministrazione doganale.

La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera *c*) verrà accertata e riscossa con il procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'ente portuale.

Art. 13.

Per la provvista dei fondi necessari al suo funzionamento l'ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e la Cassa dei depositi e prestiti sono autorizzate a concedere anticipazioni e mutui all'ente stesso per la esecuzione delle opere, per un periodo di ammortamento di anni cinquanta.

Art. 14.

Le tariffe e condizioni per l'esercizio ad uso pubblico delle relative aree e opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari in seguito ad accordi con l'ente concessionario.

Art. 15.

Le banchine e piazzali e le aree di cui all'art. 2, saranno consegnati all'ente a sua richiesta a partire dal terzo mese dalla data del presente decreto.

Per tutta la durata della presente concessione l'ente riscuoterà i canoni per occupazioni e affitti delle aree e delle opere di cui all'articolo predetto.

Esso potrà procedere a nuove concessioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione, come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti a norma delle condizioni dei rispettivi contratti e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Art. 16.

Durante il periodo della concessione l'ente dovrà provvedere a sue spese:

a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredamenti concessi;

b) alle sostituzioni o rinnovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi, che non fossero più in condizione di regolare funzionamento;

c) alla illuminazione delle banchine, piazzali e aree coperte avute in concessione;

d) alla pulizia, all'innaffiamento e fornitura di acqua ai cessi e latrine, sempre nei limiti delle opere concesse in esercizio.

Art. 17.

Al termine della concessione l'ente dovrà riconsegnare allo Stato, senza alcun compenso ed in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, le aree, opere ed arredamenti che gli furono consegnati a termini dell'art. 2 ed inoltre tutti gli altri che avesse costruito durante la concessione.

Art. 18.

L'ente dovrà, entro il primo trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e di quello dei trasporti marittimi e ferroviari il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente, nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista dei capitali, nonchè altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

È assolutamente vietato all'ente di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto annuale dell'esercizio, saranno devoluti a costituire un fondo di riserva il cui ammontare sarà determinato dalle Amministrazioni interessate. Gli ulteriori avanzi eccedenti il fondo stesso, potranno essere devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento o a sgravio delle quote di contributo spettanti agli enti locali interessati.

Art. 19.

I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso.

Art. 20.

Le opere contemplate nel piano di massima in data 23 aprile 1919, sono dichiarate di pubblica utilità; alle relative espropriazioni, cui provvederà l'ente portuale, gradualmente, a seconda del bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2989 sul risanamento della città di Napoli.

L'ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione, in contradittorio con gli interessati o in mancanza con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal ministro dei

lavori pubblici il quale determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione per gli altri eventuali risarcimenti, che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 21.

Le controversie fra lo Stato e l'ente, in dipendenza della presente concessione che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno dall'ente, uno dal Ministero, competente per la materia controversa ed il terzo, cui spetterà presiedere il Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta ad altro gravame che il ricorso in Cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Collegio, come sopra costituito.

Art. 22.

Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'ente stesso, sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933 incluso, non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'ente ed i contratti di esso con altri enti pubblici e con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse o la gestione del patrimonio immobiliare dipendente dalla creazione della zona industriale.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario a stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciarne copia e ad autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato. I relativi diritti da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge saranno ripartiti nella misura stabilita dall'art. 169 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 23.

In aggiunta alle somme ancora disponibili per precedenti autorizzazioni di legge per le opere nel porto di Riposto, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1920-921 in poi, la somma necessaria per corrispondere all'Ente portuale le annualità stabilite dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 24.

Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'ente.

Art. 25.

Alle opere occorrenti per la formazione di una zona industriale che nel termine di tre anni dopo la conclusione della pace avrà facoltà di proporre l'ente portuale nonchè alle altre opere, agli impianti ed agli stabilimenti industriali di ogni specie entro i limiti della suddetta zona industriale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 20.

Art. 26.

Alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la suddetta zona ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero, saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351 e 12 marzo 1911, n. 255, concernenti provvedimenti per la città di Napoli.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette, cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 27.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche e per le concessioni, la polizia e l'uso del demanio marittimo.

Art. 28.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — PANTANO — TEDESCO — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1461. Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, la R. scuola d'arte, applicata all'industria, di Volterra, è riordinata in conformità delle disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 854, del regolamento in applicazione alla legge stessa, approvato con R decreto 22 giugno 1913, n. 1014, ed assume il nome di R scuola professionale per l'alabastro.

N. 1462. Decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, commercio e lavoro, la Scuola professionale femminile, esistente in Volterra (Pisa) presso il R. Conservatorio di San Pietro, è posta alla diretta dipendenza del Ministero medesimo, ed è riordinata come scuola diurna ad orario ridotto, assumendo la denominazione di Scuola professionale femminile di Volterra.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Adolfo Berio — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Eugenio Genta.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Cuccio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la legittimazione della confisca della barca di bandiera germanica *Lily*;

Udita la relazione del commissario delegato comm. Bertetti sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia dichiarata legittima la cattura e sia pronunciata la confisca della barca di bandiera germanica *Lily* compresa negli elenchi delle navi mercantili

nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti o nelle acque territoriali del Regno o delle Colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 14 giugno 1919 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 23 stesso mese è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 16 luglio 1919 è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi, e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della Regia Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principi del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposta con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi e merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la barca *Lily*, al fine di destinare le somme ricavate dalla loro vendita a incremento del fondo per i suddetti indennizzi.

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della barca di bandiera germanica *Lily* presente alla data dello scoppio delle ostilità con la Germania nel Porto di Maderno (Lago di Garda) è posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso nell'udienza del giorno 22 luglio 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Berio, Biscaro, Genta, Avet, Formica, Bertetti, Marcelli.

Depositata in segreteria oggi 10 agosto 1919.

Il segretario: *Curcio.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 6 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	86.44	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.65	—

Corso medio dei cambi

del giorno 6 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 117,33 — Svizzera 171,07 — Londra 40,67 — New York 9,69 Spagna 183 — — Oro 161,25.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 2 settembre corr., in Monteacuto e in Pianaccio, provincia di Bologna, sono state attivate al servizio pubblico con orario limitato di giorno due ricevitorie fonotelegrafiche collegate alla ricevitoria telegrafica di Lizzano in Belvedere.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2535 — Data della ricevuta: 11 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Mangani Ferdinando fu Francesco (pos. n. 673510) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 certificato di usufrutto — Ammontare della rendita L. 234,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 6 agosto 1919 (*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

ROLANDI-RICCI, relatore. All'art. 26 rileva un'omissione tipografica: dopo le parole «su conforme parere del Consiglio predetto» debbono leggersi le seguenti «far luogo alla concessione costituendo» a segue poi: alla riserva d'acque, ecc. ».

L'art. 26 con questa correzione è approvato.

Senza discussione si approva l'art. 27.

DEL CARRETTO. All'art. 28. Dà ragione del seguente emendamento:

«Con le norme e garanzie di cui sopra, è concesso altresì ai Comuni che sono attraversati dalle linee di derivazione di forza elettrica, riuniti in Consorzio, ove occorra, ancora una quantità totale di energia elettrica non superiore al 5 per cento di quella derivata, da destinarsi esclusivamente ai bisogni agricoli dei territori dei Comuni medesimi ».

« Per la esecuzione delle opportune opere necessarie alla derivazione ed utilizzazione della energia concessa sarà provveduto con i criteri di cui nella legge 10 gennaio 1915 sul concorso dello Stato nelle opere di irrigazione ».

TORRIGIANI LUIGI. Appoggia l'emendamento del senatore Del Carretto per ragioni tecniche agricole.

Gli esperimenti con l'aratura elettrica hanno dato effetti sorprendenti; potere dotare l'agricoltura dell'energia elettrica applicata all'aratura sarebbe un grande vantaggio specialmente per la produzione del grano in grande quantità.

L'emendamento del senatore Del Carretto gli sembra più che utile, necessario.

PRESIDENTE. Domanda se l'emendamento del senatore Del Carretto è appoggiato.

È appoggiato.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. L'aspirazione dei senatori Del Carretto e Torrigiani è meglio e più completamente soddisfatta da un progetto di legge, organico che egli ha sottoposto questa mattina all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Prega i senatori Del Carretto e Torrigiani di non insistere nell'emendamento.

DEL CARRETTO e TORRIGIANI LUIGI. Ringraziano e non insistono nell'emendamento.

PRESIDENTE Rinvio alla seduta di domani il seguito della discussione.

Interpellanze e interrogazione.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura delle seguenti domande d'interpellanze e della seguente interrogazione:

« Chiedo d'interpellare l'onorevole ministro degli approvvigionamenti onde conoscere:

1° le ragioni per le quali non siasi finora convocata la Commissione consultiva sui problemi attinenti al costo della vita, costituita col decreto Luogotenenziale 6 luglio u. s.;

2° le norme in base alle quali il Governo intenda disciplinare l'approvvigionamento dei generi alimentari contingentati a di quelli sottoposti al controllo dello Stato.

« Lucca ».

« Nell'interesse del regolare funzionamento della vita comunale, chiedo d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, onde avere la rassicurante conferma che, nell'attesa dell'invocata riforma tributaria a favore degli enti locali, il Governo, dopo avere con recenti disposizioni efficacemente iniziata la sistemazione dei bilanci dei Comuni maggiori, intende provvedere con uguale illuminata sollecitudine alla urgente necessità di assestare i bilanci dei Comuni minori.

« Lucca ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi sulle cause del persistente disservizio postale Genova-Roma e sui rimedi che egli intende prontamente apportarvi.

« Rolandi-Ricci, Scaramella-Manetti ».

TEDESCO, ministro delle finanze. Ne darà comunicazione ai ministri competenti.

La seduta termina alle ore 19,10.

CRONACA ITALIANA

S M il Re, su proposta di S E il presidente del Consiglio e di S E il ministro degli esteri ha conferito alla signora Barrère la medaglia d'oro della Salute Pubblica in segno di riconoscimento della abnegazione spiegata da essa Signora nella direzione dell'ospedale messo a disposizione dei feriti italiani dal Governo francese durante la guerra.

S. A. R. la Duchessa d'Aosta l'altrieri giunse a Trento. Erano a riceverla alla stazione il prefetto comm. Montani, il comm. Cottalasso capo Gabinetto dell'on. Credaro, il sindaco on. Zippel, il generale Amante e il principe vescovo.

S A. R. visitò gli ospedali cittadini, il castello del Buon Consiglio e il vescovo Quindi intervenne ad una riunione per la costituzione della Sezione trentina dell'Opera nazionale di assistenza per l'Italia redenta, tenuta al Commissariato generale, con l'intervento delle autorità e delle signore di Trento

Nella giornata di ieri S. A. R si recò a Bolzano, da dove ritornò nella serata a Trento, partendo per Roma, ossequiata alla stazione dalle autorità.

I triestini a Roma. — Festeggiatissimi ovunque, ammirati della grandezza di Roma Madre, gli ospiti fratelli hanno visitato, nella giornata di ieri, i monumenti della città.

Sulle tombe Reali al Pantheon reverenti deposero fiori.

Alle 17 intervennero al ricevimento offerto in loro onore dal municipio di Roma nel salone degli Orazi e Curiazi.

Fatta la presentazione degli ospiti dal rappresentante la Camera del lavoro, il sindaco li salutò con nobili parole.

Il presidente della Società triestina operaia offrì, tra applausi, al sindaco una riproduzione in bronzo del « Lavoratore » opera dello scultore Taddei che ritrae le sembianze del martire Oberdan.

Il sindaco ringraziando offrì a sua volta alla Società operaia triestina una artistica targa di bronzo portante inciso il memorabile « Bollettino della vittoria ».

Parlarono poscia, fra vivi applausi, S. E. Schanzer e l'on. Barzilai.

Dopo un lauto rinfresco l'indimenticabile ricevimento ebbe termine al suono degli inni patriottici eseguiti dalla banda municipale.

Oggi gli ospiti compierono gite libere ai monumenti e ai dintorni dell'Urbe.

Mercato serico. — Il corrispondente serico, a New York, del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro telegrafa in data 2 corrente:

« Seta dopo attività aumentata 35 soldi. Mercato calmo fermo. Quotasi extra classica italiana, dollari 10,20. Classica 10. Giapponesi 1 1[illegible] 9,30. Double 10,20. Tsatlée 7,50. Tussah 4. Cinesi 10,30. Cambio a vista del dollaro 9,[illegible]9 ».

Il R. addetto commerciale a Sofia telegrafa in data 28 agosto ultimo scorso:

« Bozzoli trovansi in mani incettatori gran parte non impegnati esportazione; urge venuta qui delegato buona casa fare acquisto 200,000 kg. ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PARIGI, 8. — Il Consiglio supremo, riunitosi stamane, ha preso cognizione della nota della Delegazione romena che manifesta l'intenzione di firmare il trattato di pace con l'Austria sotto alcune riserve sulla clausola del trattato relativa ai diritti delle minoranze, le quali sarebbero poste sotto il controllo della Società delle nazioni: e ciò perchè questa clausola contiene una diminuzione della sovranità della Romania.

Il Consiglio supremo ha deciso di non accettare tale riserva e di invitare la Romania a firmare il trattato senza osservazioni o ad astenersi dal firmarlo.

La Delegazione romena non ha ancora preso alcuna decisione in proposito.

*** Il *Temps* ha da Vienna: La sottocommissione per le riparazioni comprenderà i rappresentanti dei seguenti Stati: Inghilterra, Francia e Italia, con due voti ciascuno; Grecia, Romania, Polonia, Jugoslavia e Cekoslovacchia con un voto ciascuno; l'Austria sarà rappresentata soltanto se la Commissione lo crederà necessario, e non avrà diritto di voto.

LONDRA, 8. — Una informazione dell'*Agenzia Reuter* dice: Il Gabinetto inglese esamina attentamente la questione dell'Armenia. Esso ha preso cognizione delle minaccie alle quali gli armeni sono esposti in seguito all'attitudine dei turchi e dei curdi, i quali sembra attendano la prima occasione per ricominciare, dopo il ritiro delle truppe straniere, i loro misfatti.

Le ultime notizie, soggiunge la *Reuter*, tendono a descrivere la situazione come migliore; ma si comprende perfettamente che essa, ad ogni momento, può aggravarsi.

Si crede che il Governo degli Stati Uniti non abbia accolto favorevolmente la proposta della Gran Bretagna circa l'invio di rinforzi americani.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.